



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria
Collegio di controllo sulle spese elettorali
Elezioni amministrative 2020

composto dai Magistrati

Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Presidente
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	componente, relatore
Dr. Bruno LOMAZZI	componente

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 40/2021/CSE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la *"Disciplina delle campagne elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, avente ad oggetto *"Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014,

n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i *“Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”*;

VISTA la delibera Sezione delle Autonomie n. 12/2014, che enuncia principi di diritto sui profili organizzativi in materia di controllo delle spese elettorali risultanti dall’applicazione dell’articolo 13 della L. 96/2012;

VISTO il decreto del 20/12/2019, n. 2 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria, con il quale è stata definita la composizione del Collegio Spese Elettorali istituito presso la Sezione, costituito dai Magistrati: Cons. Ida Contino (Presidente), Cons. Francesco Antonio Musolino e Ref. Bruno Lomazzi;

VISTO il decreto del 6 agosto 2020, con il quale il Prefetto di Reggio Calabria ha convocato i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria (RC);

VISTA la deliberazione n. 191/2020/CSE, con la quale il Collegio Spese Elettorali costituito presso la Sezione con il citato decreto presidenziale n. 2/2019 ha invitato il Sindaco del Comune di Reggio Calabria e i rappresentanti/responsabili di ogni partito, movimento o lista a fornire informazioni propedeutiche all’esame delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative tenutesi in data 20-21 settembre 2020 e, in seconda votazione, in data 4-5 ottobre 2021;

VISTO il decreto del 29/01/2021, n. 2 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Calabria, con il quale è stata modificata la composizione del Collegio di controllo sulle spese elettorali, disponendo che esso venga costituito dal Cons. Francesco Antonio Musolino (Presidente), dal Ref. Stefania Anna Dorigo e dal Ref. Bruno Lomazzi;

VISTA l'Ordinanza n. 1-2021-CSE con la quale il Presidente del Collegio di controllo sulle spese elettorali ha convocato l'odierna seduta;

UDITO, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, il relatore, ref. Stefania Anna DORIGO

FATTO

In data 20-21 settembre (e, per la seconda votazione, in data 4-5 ottobre) 2020 si sono svolte le elezioni amministrative del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria, ente con popolazione superiore a n. 30.000 abitanti e, pertanto, soggetto ai controlli di cui all'articolo 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali per la Regione Calabria, con delibera n. 191/2020 richiedeva, tra l'altro, al Sindaco di Reggio Calabria di comunicare le seguenti informazioni:

1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali del Comune di Reggio Calabria alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020;
2. la data di convocazione dei comizi elettorali;
3. l'elenco dei partiti, movimenti o liste che hanno partecipato alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l'elenco dei candidati Consiglieri ed il nominativo del candidato Sindaco, nonché dei delegati di lista;
4. la data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

In riscontro all'anzidetta delibera istruttoria, con nota prot. n. 185434 del 3.11.2020 (prot. cc. n. 6459 del 3.11.2020) il Segretario generale del Comune di Reggio Calabria comunicava: il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali del Comune di Reggio Calabria alla data di svolgimento delle amministrative 2020, la data di convocazione dei comizi elettorali, l'elenco dei delegati di lista, l'elenco dei candidati alla carica di Sindaco e Consiglieri comunali e la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Con la predetta deliberazione n. 191/2020/CSE veniva anche chiesto che il Sindaco si facesse tramite di inoltrare ai rappresentanti/responsabili di ogni partito, movimento o lista che avesse partecipato alla competizione elettorale uno schema-tipo attraverso cui rendicontare al Collegio le spese sostenute. In esito a tale richiesta, tutti i partiti, movimenti e liste interessate hanno trasmesso alla Sezione la rendicontazione delle spese sostenute.

Con decreto n. 2/2021 il Presidente della Sezione ha modificato la composizione del Collegio Spese Elettorali (CSE); il Collegio, nella sua attuale composizione, ha quindi proceduto ad effettuare i controlli di cui alla L. 96 del 2012.

DIRITTO

1. Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, l'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*") ha introdotto novità in tema di limiti di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione significativa nonché di controlli sulle relative rendicontazioni.

Fra l'altro, la L. 96 del 2012 ha "esteso" il modello di controllo previsto dalla L. 515 del 1993 per le elezioni nazionali anche alle elezioni di Comuni con una popolazione significativa: inizialmente n. 15.000 abitanti, soglia portata a n. 30.000 abitanti dall'art. 13, comma 6, della citata Legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33 comma 3 lett. a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 91.

La legge 96 del 2012 ha usato una tecnica ispirata al "rimando normativo": l'art. 13, comma 6, richiama infatti le seguenti disposizioni della L. 515/1993: art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati), commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; art. 11

(Tipologia delle spese elettorali); art. 12 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati), commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4; art.13 (Collegio regionale di garanzia elettorale); art.14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati); art. 15 (Sanzioni), commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma 11 primo periodo, comma 15, comma 16 primo periodo, e comma 19. L'art. 13, comma 7, prevede poi che *“in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000”*.

La tecnica normativa usata ha reso necessario, *in primis*, coordinare i contenuti della L. 515 del 1993 con le peculiarità organizzative delle strutture periferiche della Corte dei conti. A tal fine, importanti linee di indirizzo sono state date dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 24 del 2013.

La Sezione delle Autonomie ha chiarito, innanzi tutto, che il Collegio di controllo previsto e disciplinato dalla legge n. 96 del 2012 è organo avente natura e caratteristiche differenti dal Collegio deputato al controllo delle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge n. 515 del 1993, nonché per le elezioni dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi della legge n. 43 del 1995. Si tratta, infatti, *“non di un Collegio unico, privo... di un preciso collegamento organico con le strutture della Corte, bensì di una pluralità di organi incardinati “presso” le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Tale connotazione conferisce agli speciali Collegi delle Sezioni regionali di controllo un carattere distintivo essenziale, in quanto articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013/INPR). La successiva pronuncia n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha inoltre precisato che i Collegi di controllo non possono essere qualificati come organi *“esterni”* alle competenze funzionali delle Sezioni regionali di controllo, giacché i consuntivi devono essere presentati *“alla Corte dei*

conti” (*rectius*, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio) e non al “collegio istituito presso” la Sezione regionale di controllo (a differenza di quanto previsto per le dichiarazioni e i rendiconti che i singoli candidati devono trasmettere ai Collegi regionali di garanzia elettorale). Questo stretto collegamento tra le funzioni del Collegio e le funzioni della Sezione regionale (che trova fondamento nel fatto che il primo opera quale organo, a indiretta rilevanza esterna, della Sezione regionale di controllo in virtù di un rapporto di immedesimazione organica), depone a favore dell’esistenza di un preciso collegamento strutturale e funzionale che conferisce agli speciali Collegi incardinati “presso” le diverse Sezioni regionali di controllo la natura di organo dotato di competenza riservata; la competenza in questione, secondo la citata deliberazione, è sempre da ascrivere prevalentemente alla funzione di controllo-referto (*“Essenziale a tal fine è la più ampia diffusione dei risultati del controllo eseguito attraverso la pubblicazione di un apposito referto”*, deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG) e, solo in via secondaria ed eccezionale, a quella sanzionatoria.

La deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR ha anche chiarito che:

- 1) la disciplina introdotta dall’art. 13 della legge n. 96/2012 trova applicazione, nel rispetto degli specifici regimi di disciplina in materia di organizzazione delle Sezioni regionali di controllo, in tutte le Regioni, siano esse a Statuto ordinario o speciale, trattandosi di materia appartenente alla legislazione esclusiva statale in virtù del disposto di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. m) e p);
- 2) il mancato richiamo, da parte della predetta L. 96 del 2012, del terzo periodo del comma 3 dell’art. 12 (il quale stabilisce che *“la Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito”*) non inficia la sostanza della funzione di referto, da intendersi comunque intestata alle Sezioni regionali in virtù dell’espresso rinvio recettizio all’art. 3-bis contenuto alla lett. c) del richiamato art. 13, comma 6 (*“La Corte dei conti cura la*

- pubblicità del referto di cui al comma 3'')*): quindi, i controlli di cui alla L. 96 del 2012 continuano ad avere una precipua funzione di referto, inserendosi – come quelli di cui alla L. 515 del 1993 – nel quadro delineato dall'art. 100 Cost;
- 3) l'oggetto dei controlli resta quello individuato dall'art. 12 della L. 515 del 1993: l'eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (nel qual caso l'irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale;
- 4) per quanto attiene all'*iter* di controllo e alla sua durata, la procedura da seguire è quella di cui alla L. 515 del 1993; in tale ambito, il *dies a quo* del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente Sezione regionale. La Sezione delle Autonomie ha altresì precisato che: *"Tale criterio interpretativo... presuppone la verifica, da effettuare mediante opportuna certificazione rilasciata dai Presidenti dei Consigli comunali, della data dell'insediamento dei rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale. Da tale data, infatti, decorre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 515/1993 per la presentazione dei consuntivi ed il successivo invio alla Sezione regionale di controllo competente per territorio. Scaduto detto termine, la Sezione accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione"* (cfr. la già citata deliberazione n. 24/2013/INPR, confermata in seguito, sul punto, dalla deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG).

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il Collegio spese elettorali istituito presso ciascuna sezione regionale della Corte dei conti è competente all'applicazione di tutte e tre le ipotesi sanzionabili ai sensi dell'art. 15, commi 14, 15 e 16, legge n. 515/1993.

2. Dal punto di vista generale, l'esame del Collegio è stato improntato ai seguenti criteri.

Sono state esaminati i rendiconti presentati dai "rappresentanti" di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alle elezioni; tale qualifica è stata intesa come riferita in senso lato a qualunque soggetto che abbia un rapporto funzionale con la lista (es. Tesoriere del partito/lista).

Il comma 1 bis della L. 515 del 1993 (introdotto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96) precisa che *"il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"*. Il Collegio ha fatto proprio l'orientamento secondo cui devono ammettersi a rendicontazione spese che, pur collocate al di fuori della "campagna elettorale", sono in modo evidente ed inequivocabile inerenti alle consultazioni elettorali (cfr. deliberazioni CSE n. 11 del 2010, n. 5 del 2011, n. 19 del 2016); sono state pertanto ammesse alla rendicontazione anche spese sostenute in data lievemente anteriore alla indizione dei comizi elettorali.

Per quanto attiene all'analisi delle spese, dal punto di vista della provvista (fonti di finanziamento) il Collegio ha aderito al consolidato orientamento secondo cui qualora il rendicontante dichiara tra le proprie fonti di finanziamento di aver utilizzato esclusivamente mezzi propri - e di avere quindi attinto a fondi del proprio bilancio - la dichiarazione è sufficiente a dare prova della totale copertura delle spese (Cass. n. 1352 del 18 febbraio 1999). Non sono stati riscontrati finanziamenti di terzi connessi a liberalità di importo superiore a euro 5.000, fatto che avrebbe comportato la produzione di apposita dichiarazione del donante (cfr. art. 4 della legge 659 del

1981 e all'art. 11 della legge n. 96 del 2012). Non sono stati riscontrati trasferimenti di fondi da società.

In merito alla tipologia di spese sostenute, è stato verificato che esse rientrassero nell'elenco di cui all'art. 11, L. 515 del 1993. Tutte le spese rendicontate sono rientrate in tale elencazione.

Per quanto attiene alle "spese forfettarie", sono state indicate da un'unica lista ("Forza Italia Berlusconi per Reggio Calabria"), nella misura del 30% delle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 L. cit. Il Collegio ha ritenuto legittima tale spesa, reputando che l'equivoca formulazione dell'art. 11, comma 2, L. 515/1993 (*"Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate"*) possa prestarsi all'interpretazione per cui le spese forfettarie si calcolano in misura fissa sulle spese di cui al comma 1.

Per quanto attiene alle numerose liste che non hanno sostenuto spese, è stato appurato che i loro rappresentanti hanno tutti proceduto alla presentazione di una dichiarazione negativa di spesa, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza dei Collegi Spese Elettorali (cfr. deliberazione n. 19 CSE Reg. 2013-2014 nonché, in termini, deliberazione CSE 14 POL 2013; referto 2 aprile 2008), da cui non vi è motivo di discostarsi.

3. Di seguito, si riporta l'analisi in dettaglio delle singole rendicontazioni.

Le seguenti liste hanno presentato una rendicontazione di fonti di finanziamento e spese elettorali pari a zero:

Lista n. 3, denominata: "La Svolta"

Lista n. 4, denominata: "A Testa Alta PSI"

Lista n. 5, denominata: "Reggio Coraggiosa Art.1"

Lista n. 6, denominata: "S'Intesi"

Lista n. 7, denominata: “ Reset”

Lista n. 8, denominata: “ Primavera Democratica”

Lista n. 9, denominata: “ Innamorarsi di Reggio”

Lista n. 10, denominata: “Reggio Bene Comune – Meridionalisti Progressisti”

Lista n. 11, denominata: “ Patto per il Cambiamento”

Lista n. 12, denominata: “ Minicuci Sindaco”

Lista n. 13, denominata: “ Reggio Attiva”

Lista n. 16, denominata: “ Fratelli D’Italia”

Lista n. 17, denominata: “ Cambiamo con Toti”

Lista n. 21, denominata: “ Movimento 5 Stelle”

Lista n. 23, denominata: “ Klaus Davi per Reggio”

Lista n. 24, denominata: “ Nuova Italia Unita”

Lista n. 26, denominata: “Identità Reggina”

Lista n. 27, denominata: “ In Marcia”

Lista n. 28, denominata: “ Per Reggio Città Metropolitana”

Lista n. 29, denominata: “ Fiamma Tricolore”

Lista n. 30, denominata: “ Ogni Giorno Reggio Calabria”

Le restanti liste hanno sostenuto e rendicontato spese elettorali. Di seguito, si illustrano i dettagli delle spese dichiarate da ciascuna formazione.

- Lista n. 1, denominata “*PD Partito Democratico*”. Il Tesoriere Regionale del partito ha documentato che l’ammontare complessivo delle fonti di finanziamento utilizzate è stato di € 4.716,00 (risorse proprie del partito); le spese sostenute sono state pari a € 4.716,00, così ripartite: € 3.066,00 “*per produzione, acquisto materiale di propaganda*”, € 1.650,00 per “*organizzazione di manifestazioni di propaganda*”. Il Tesoriere ha accluso le fatture delle spese sostenute, tutte emesse nei giorni immediatamente precedenti o successivi la votazione;

- Lista n. 2 denominata *“Italia Viva”*. Il delegato di lista ha rendicontato entrate proprie (fondi del partito) per € 1.275,00. Le spese rendicontate sono state pari a € 1.275,00 così ripartiti: € 275,00 per rilascio kit materiale elettorale; € 1.000,00 per fitto locale sede elettorale; tutte le spese sono state documentate attraverso produzione di idonea fattura.
- Lista n. 14 denominata *“Forza Italia”*. In data 17.12.2020 (prot. c.c. n. 6978 del 17.12.2020) è pervenuta a questa Corte dei conti una pec da parte del Commissario Amministratore Nazionale di Forza Italia con la quale si rendicontava quanto segue: sul versante della provvista, entrate fornite da libere contribuzioni, incassate in denaro, € 3.902,40. Sono state rendicontate spese sostenute per € 3.902,40, così ripartite: € 1.102,40 per *“produzione, acquisto di materiali per la propaganda elettorale”* (fac-simili, banner, striscioni) come da fattura n. 32/2020 della ditta A2R Grafica di Romeo Alfredo; € 1.900,00 per *“organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici”* (allestimento audio, video, luci e palco presso Piazza castello di Reggio Calabria) come da fattura n. 39/2020 rilasciata dalla ditta Visual Show; € 378,00 per *“stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazioni delle firme ed espletamento di ogni altra operazione della legge per la presentazione delle liste elettorali”* come da fattura n. 145/2020 del 5.11.2020 rilasciata dallo Studio notarile C. Togna.

Sono state anche evidenziate spese forfettarie, rientranti nei limiti delle previsioni di cui all’art. 11 L. 515/1993, per € 1.014,12.

- Lista n. 15 denominata *“Lega Salvini Calabria”*. Il delegato di lista ha rendicontato entrate proprie del partito per € 7.000,00; le spese sostenute sono state pari a € 7.000,00 così ripartiti: € 1.300,00 per acquisto materiale di propaganda elettorale; € 800,00 per pubblicità elettorale su canali radio; € 2.500,00 per fitto locale; € 1.400,00 per noleggio sistema ledwall e impianto audio utilizzato per manifestazione elettorale; € 1.000,00 per servizi di

ristorazione in occasione di un incontro elettorale. Di tutte le spese è stata fornita regolare fattura.

- Lista n. 18 denominata *“La Strada con Pazzano Sindaco”*. Il delegato di lista ha rendicontato risorse proprie della lista per € 1.700,00 e risorse ulteriori per un ammontare di € 3.780,62 (di cui € 815,00 provenienti da contributi volontari dei candidati, € 2.027,85 da sostenitori e € 500,00 da persone giuridiche). Ha rendicontato spese per complessivi € 5.042,85; tutte le spese sono state accompagnate da fatture e sono riferibili a voci rientranti nell’art. 11, comma 1, L. 515/1993.
- Lista n. 19, denominata *“Riabitare Reggio con Pazzano Sindaco”*. Il delegato di lista ha rendicontato risorse per € 1.200,00 (contributi volontari da persone giuridiche del Movimento politico *“La Strada”*) ed € 91,60 (contributi volontari dai sostenitori). Sono state sostenute spese per € 1.291,60, tutte rientranti nella previsione dell’art. 11, comma 1, L. 515/1993 e accompagnate da documenti giustificativi (€ 598,00 per fornitura talloncini fronte retro come da fattura n. 58/2020 Ditta Sud Tipografica di Morisani Francesco; € 156,00 per fornitura talloncini elettorali come da fattura n. 81/2020 Ditta Sud Tipografica di Morisani Francesco; € 93,60 per fornitura talloncini elettorali fronte-retro a colori come da fattura n. 83/2020 della succitata ditta; € 444,00 per fornitura t-shirt bianca personalizzata e sacche di cotone, come da fattura n. 21/2020 Ditta Creartis).
- Lista n. 20, denominata *“M.I.T.I. - Unione del Sud”*. Il Presidente del movimento ha certificato, sul versante delle entrate, risorse proprie della lista per € 622,29. Ha rendicontato spese per € 622,29, così ripartite: € 232,69 per *“produzione, acquisto materiali per propaganda elettorale; € 50,00 per acquisto stampa cartellone plastificato per elezioni; € 130,00 per acquisto materiale grafico; € 390,00 per fitti di sale riunione*. Tutte le spese sono state accompagnate da fattura.

- Lista n. 22. denominata “Partito Comunista dei Lavoratori”. Il delegato di lista ha attestato, sul fronte delle entrate, risorse proprie della lista per € 364,97; ha rendicontato spese per € 364,77, tutte debitamente documentate e rientranti nella tipologia dell’art. 11, comma 1, L. 515/1993 (materiale tipografico);
- Lista n. 25 denominata "Ama Reggio". I presentatori di lista hanno documentato, sul versante delle entrate, fondi per € 759,20 versati alla lista dai presentatori medesimi, con due bonifici di per € 379,60 cadauno. Hanno rendicontato spese per € 759,20, relative a materiale elettorale tipografico e corredate da fattura;
- Lista n. 31, denominata “M.E.D.A.”. Il delegato di lista, sul versante delle entrate, ha indicato mezzi propri della lista per € 1.008,80. Ha rendicontato spese per € 1.008,80, tutte corredate da fattura e relative ad acquisto di materiale elettorale tipografico;
- Lista n. 32, denominata "Patto Civico". Il delegato di lista ha dichiarato che le fonti di provvista sono rappresentate da fondi propri della lista e ammontano a € 1.500,00. Ha rendicontato spese per € 1.480,40 così ripartite: € 1.178,80 per "produzione, acquisto di materiali e mezzi per la propaganda"; € 301,60 per campagna social Facebook e Instagram pubblicazione post ed eventi per il candidato a Sindaco. Le spese sostenute sono state accompagnate da regolare fattura.

A conclusione dell’esame condotto, secondo i criteri *sopra* enunciati, il Collegio reputa che le spese rendicontate dai partiti, liste e movimenti che hanno partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Reggio Calabria, tenutesi in data 20-21 settembre/4-5 ottobre 2020 siano tutte regolari.

P.Q.M.

Il Collegio Spese Elettorali presso la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria, all'esito del controllo di cui all'art. 13 della L. 96/2012, accerta la conformità a legge e la regolarità della documentazione trasmessa dalle liste elettorali che hanno partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Reggio Calabria svoltasi in data 20-21 settembre / 4-5 ottobre 2020

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura della Segretaria della Sezione, al Presidente del Consiglio del Comune di Reggio Calabria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Collegio Spese Elettorali

f.to Cons. Francesco Antonio MUSOLINO (Presidente)

f.to Ref. Stefania Anna DORIGO (componente, relatore)

f.to Ref. Bruno LOMAZZI (componente)

Depositato in Segreteria il 25 febbraio 2021

Il Direttore della Segreteria
f.to Dr.ssa Elena Russo